



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 27/07/2004**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2004, n. 972

L.R. 31 ottobre 2002, n. 18 - come modificata ed integrata dalla L.R. 2 marzo 2004, n. 2. Adempimenti di cui alla DGR n. 918 del 22/06/2004.

L'Assessore ai Trasporti e Vie di Comunicazione, Dr. Pietro Franzoso, riferisce quanto segue:

La Giunta Regionale con atto n. 918 nella seduta del 22 giugno 2004, a seguito di intervenute modifiche al T.U. - L.R. 2 marzo 2004, n. 2 sulla materia del Trasporto Pubblico Locale (TPL) - L.R. 18/02 - resesi necessarie per rimettere a regime di compatibilità, con i predetti interventi legislativi e giurisprudenziali, detto T.U. e, stante la complessità della materia e al fine di uniformare l'azione amministrativa degli Enti interessati ha inteso indicare gli "indirizzi in materia di trasporto pubblico locale" da seguire, nell'ambito del procedimento amministrativo di attuazione delle modifiche introdotte con la citata L.R. n. 02/2004, fermo restando la vigente disciplina comunitaria e nazionale in materia.

La Giunta Regionale, per quanto di propria competenza, deve provvedere (punto B.2 della DGR. n. 918 del 22 giugno 2004) a:

1. revocare le gare di propria competenza (con restituzione delle buste contenenti le offerte, purché ancora sigillate) in quanto oggetto di intervenuti provvedimenti giudiziari, tuttora vigenti;
2. riadeguare ed aggiornare - sulla scorta degli intervenuti provvedimenti giudiziari - il percorso per l'attribuzione - nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2/2004 e nel contesto di quanto indicato dal successivo comma 3 dell'art. 8 della medesima legge - dei servizi minimi di trasporto pubblico locale di propria competenza e pari a Km. 18.472.219 degli automobilistici;
3. indire nuove gare, per i servizi minimi di Trasporto Pubblico locale di propria competenza, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 02/2004 (v., in particolare, il comma 30 dello stesso), fatta eccezione per la gara relativa al servizio elicotteristico in quanto non più oggetto di ricorso amministrativo, come da decreti nn. 2872 e 2873/2004 del TAR di Bari in data 05.07.2004 e previa validazione dell'offerta economica;

Occorre, pertanto, visto che la legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18, - "Testo Unico sulla Disciplina del Trasporto Pubblico Locale" - alla lettera e) dell'art. 3, 3° comma, dispone che la Regione Puglia definisca il Bando di gara tipo, i criteri di aggiudicazione e il contratto di servizio tipo che gli enti affidanti - Regione-Province e Comuni - dovranno predisporre e sottoscrivere con gli aggiudicatari delle previste gare di TPRL, riadeguare e sostituire per quanto incompatibili e se rientranti nelle previsioni di cui al punto B.2 della DGR. n. 918 del 22 giugno 2004 - art. 34 della L.R. 18/02 come modificato dall'art. 8 della L.R. 02104 - gli Schemi Tipo di: "Qualificazione Imprese" - "Lettera d'invito" - "Contratto di Servizio pubblico" e quantificare - comma 6 dell'articolo 16 della L.R. 18/02 e s.m. ed i. - l'importo a base di gara

per la gestione dei servizi di TPRL e di cui alle DGR. 248/03 e DGR. 1398/03.

## ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale di competenza di questa Giunta ai sensi della legge regionale n. 18/02 e s.m. ed i. e per gli effetti della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 art. 4, ca. 4, lett d).

## LA GIUNTA

udita la relazione e attesa la proposta dell'Assessore ai Trasporti e Vie di Comunicazione;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento attestante la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

per ogni quanto riportato in narrativa:

1. di revocare le DGR. nn. 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396 tutte del 4 settembre 2003;
2. di dar mandato al Dirigente del Settore Trasporti di revocare - con atto dirigenziale - le gare del settore automobilistico di competenza della Regione Puglia (con restituzione delle buste contenenti le offerte, purchè ancora sigillate) in quanto oggetto di intervenuti provvedimenti giudiziari negativi, tuttora vigenti - punto B.2 della DGR. n. 918 del 22 giugno 2004, fatta eccezione per la gara relativa al servizio elicotteristico perchè non più oggetto di ricorso amministrativo, come da decreti nn. 2872 e 2873/2004 del TAR di Bari in data 05.07.2004 e previa validazione dell'offerta economica;
3. di prevedere, per i servizi di TPL di competenza della Regione Puglia pari a Km. 18.472.219 degli automobilistici, l'indizione di appositi bandi di "Qualificazione Imprese" al fine di meglio razionalizzare -in fase di prima applicazione - l'intero esercizio con un'auspicabile efficientamento degli stessi e con l'obiettivo di rendere alla collettività Pugliese un servizio più efficiente ed efficace anche attraverso un'unica rete di vendita - biglietto unico integrato - ed al personale dipendente una maggiore certezza occupazionale attraverso il dimensionamento più elevato delle aziende a qualificarsi, il tutto nel contesto di auspicabili riduzioni di costi;
4. di dar mandato al Dirigente del Settore Trasporti ed al Dirigente del Settore Affari generali di indire una nuova gara "Qualificazione Imprese", per i servizi minimi di Trasporto Pubblico locale di competenza della Regione Puglia, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 02/2004 (v., in

particolare, il comma 3° dello stesso);

5. di approvare gli schemi tipo di "Qualificazione Imprese", "Contratto di servizio" e "Lettera d'invito" - costituenti allegato A), B) e C) fatti parte integrante della presente deliberazione sulla cui base gli enti affidanti effettueranno, ognuno nelle rispettive competenze e se rientranti nel punto B.2 della DGR. n. 918 del 22 giugno 2004 - ad eccezione del "Contratto di Servizio" che comunque è da aggiornarsi -, tutte le incombenze/pubblicazioni, di cui alla legge regionale 18102 e nei tempi stabiliti all'articolo 34 come modificato dall'art. 8 della L.R. 02/04 per il settore automobilistico escludendo, al momento, i servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del D.lgs 422/97;

6. di quantificare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 16 della Legge Regionale 18102, l'importo posto a base di gara per la gestione dei servizi di TPRL e a condizione che gli Enti rientrino nel punto B.2 della DGR. n. 918 del 22 giugno 2004, secondo la "media pesata" dei corrispettivi - con eventuali adeguamenti - indicati nei contratti "ponte" in essere, per i servizi interurbani, nonché di competenza Regionale/Provinciale di cui all'Allegato D) fatto parte integrante della presente deliberazione, fermo restando che per quanto attiene ai servizi urbani l'entità dei servizi minimi rimane quella rinveniente dai contratti ponte in essere e corrispondente al finanziamento regionale;

7. di notificare con urgenza, per il tramite del Dirigente del Settore ai Trasporti, la presente deliberazione agli Enti locali - Province e Comuni - interessati alle procedure di gara di cui all'art. 16 della L.R. 18/02 per i servizi Interurbani ed Urbani;

8. di notificare con urgenza, per il tramite del Dirigente del Settore ai Trasporti, la presente deliberazione al Presidente della Commissione gare istituita con DGR. n. 1495 del 26 settembre 2003, affinché la stessa Commissione provveda ai successivi atti di competenza e scaturenti dal presente atto;

9. di notificare con urgenza, per il tramite della Segreteria della Giunta, la presente deliberazione al Settore Affari Generali per la pubblicazione (Bando Europeo) degli atti di propria competenza (Qualificazione Imprese);

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ALLEGATO A)

AVVISO PER L'ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE CONCORRENTI ALLE GARE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI TPRL NELLA REGIONE PUGLIA (esclusi quelli ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del D.L.vo 422/97 e ss. mm. e ii.)

SOGGETTO AGGIUDICATORE

Regione, Provincia o Comune (in relazione alle rispettive competenze previste ai sensi della L.R. 18/02 e s.m. ed i. e se rientranti nel punto B.2 della D.G.R. n. 918 del 22 giugno 2004).

OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Imprese concorrenti alle gare per l'affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale di competenza della (del) (Regione, Provincia, Comune).

La/Il (Regione, Provincia, Comune) intende istituire un proprio sistema di qualificazione delle imprese ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi, sulla cui base sono formati elenchi o liste in cui sono inseriti, a domanda, i nominativi di imprese, dotate di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari, interessate a partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale di pertinenza del soggetto aggiudicatore.

Ai fini della prequalificazione delle imprese interessate ad ottenere, con decorrenza 1° ottobre 2004 (o altra data se modificata con L.R.), l'affidamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale inseriti nei contratti "Ponte" di competenza (Regionale/Provinciale) o Comune di \_\_\_\_\_ - (specificare se messi a gara singolarmente o nella totalità di quelli di competenza dell'ente appaltante), come individuati dal comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 02/04, il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti la pubblicazione del bando di gara.

## SOGGETTI AMMESSI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Possono partecipare al sistema di qualificazione imprese individuali, società e cooperative, consorzi o raggruppamenti temporanei tra i soggetti medesimi, nonché GEIE costituiti ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento CEE n. 2137/85 ed al D.L.vo 23.07.91, n. 240.

## ACCESSO AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Ai fini dell'ottenimento della qualificazione i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, redatta in lingua italiana, contenente le generalità dell'impresa, firmata su ogni pagina dal legale rappresentante, e fatta pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale oppure rimessa a mano ma sempre affrancata, in tal caso l'Ufficio rilascerà apposita ricevuta, al seguente indirizzo \_\_\_\_\_, entro il \_\_\_\_\_.

La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere contenuta in busta chiusa sulla quale apporre la seguente dicitura: "Domanda di qualificazione per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale nella Regione Puglia".

## REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

La domanda di qualificazione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti e titoli:

### A) Capacità professionale

1. Dichiarazione comprovante il possesso dell'attestato di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore su strada in campo nazionale ai sensi della normativa vigente in materia;
2. Copia del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
3. Carta di servizi per il settore dei trasporti;
4. Dichiarazione attestante l'applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria.

### B) Capacità economico-finanziaria

1. Dichiarazione da cui risulti la somma dei valori della produzione, riferita all'ultimo anno o alla media

dell'ultimo triennio, comprensivi del corrispettivo per l'esercizio non inferiore a Euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_); (inserire il valore medio di corrispettivo da gara e per i servizi minimi di competenza (servizi Regionali/Provinciali o Comunale);

2. Attestazione di affidamento bancario per una percentuale del importo non inferiore a Euro 7.000.000,00 (euro settemilioni/00) per i servizi automobilistici di competenza regionale, mentre per le reti Provinciali/Comunali l'Ente locale prevederà l'importo relativo (calcolabile su quattordicesimi di corrispettivo a base di gara);

3. Dichiarazione concernente il numero di veicoli/velivoli posseduti ed utilizzati sui servizi di TPRL;

4. Numero di dipendenti in forza al 31/12/2003 ed utilizzati su servizi di TPRL;

### C) Capacità morale e giuridica

Ai fini della qualificazione i soggetti richiedenti dovranno inoltre dichiarare:

1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione o sospensione di attività, di concordato preventivo, ovvero di non avere a carico alcun procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana, o legislazione straniera se trattasi di soggetto appartenente ad altro Stato, nonché l'assenza di procedure a carico di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, nel quinquennio precedente la data della domanda di qualificazione;

2) di non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla moralità o per un reato relativo alla condotta di prestatore di servizi;

3) che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione dell'esercizio dell'attività a causa di reati di delinquenza mafiosa;

4) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, di imposte e tasse secondo la legislazione dello Stato di residenza;

5) di essere in regola con le disposizioni vigenti in merito al rispetto dell'igiene, della sicurezza del lavoro e della preservazione dell'ambiente;

6) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 13, c. 2, della L.R. 31 ottobre 2002, n. 18 e s.m. ed i. (In caso contrario, dichiarazione che attesti l'attivazione delle procedure di dismissione delle quote/azioni che si completeranno entro i termini previsti dalla L.R. 31 ottobre 2002, n. 18 e s. m. ed i.);

7) di non aver direttamente, o indirettamente, partecipato ad accordi volti ad alterare la libera concorrenza;

8) di non aver partecipato ad azioni comunque dirette a condizionare in modo non corretto lo svolgimento delle procedure di gara.

Nel caso in cui il soggetto da qualificare sia una società, le dichiarazioni di cui alla lettera C), punti 1 e 2, devono riferirsi a tutti i soci nonché agli eventuali institori per le società in nome collettivo e per ogni altro tipo di società, al Presidente, agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e a tutti membri del consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui il soggetto da qualificare sia un consorzio con attività esterna, le dichiarazioni di cui alla lettera C), punti 1 e 2, devono riferirsi al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'Organo di Amministrazione.

Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato alternativamente con certificato rilasciato dall'ufficio competente o mediante autocertificazione, nei rispetto degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 445/2000.

## DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I CONSORZI E LE RIUNIONI DI IMPRESE

All'atto dell'invio della domanda si richiede:

Che i consorzi e i GEIE siano già formalmente costituiti. I consorzi devono essere costituiti da almeno tre soggetti e devono prevedere nei propri statuti la non recedibilità dal consorzio per un periodo almeno pari alla durata dell'affidamento;

che i raggruppamenti temporanei, ove non costituiti formalmente, redigano le domande di qualificazione dichiarando la volontà di costituire l'associazione con l'indicazione delle relative quote di partecipazione e del soggetto cui sarà conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza e che assumerà la veste di mandatario capogruppo. Una volta ottenuta la qualificazione l'associazione dovrà essere formalmente costituita. Non è ammessa la partecipazione di un medesimo soggetto a più riunioni di imprese.

In caso di domanda presentata da un raggruppamento di imprese, i requisiti di cui alla lettera B), relativi alla capacità economico-finanziaria, devono essere posseduti nella misura del 40% dall'impresa mandataria mentre il restante 60% dovrà essere posseduto dalle imprese mandanti, ciascuna con una quota non inferiore al 20%.

Nel caso in cui il soggetto da qualificare sia un consorzio i requisiti della capacità professionale e capacità economico/finanziaria di cui alle lettere A)-B), sono valutati sommando in capo al Consorzio quelli posseduti da ciascuna impresa consorziata.

## ALTRE DISPOSIZIONI

Eventuali variazioni inerenti alle informazioni sulla qualificazione dei soggetti già qualificati possono essere comunicate in qualsiasi momento dagli stessi.

Il soggetto aggiudicatore utilizzerà il sistema di qualificazione così come aggiornato alla data di invio delle lettere di invito.

Il soggetto aggiudicatore si riserva di non ammettere ed eventualmente sospendere dalla qualificazione, per il periodo di vigenza della stessa, quelle imprese che abbiano dato luogo, per propria colpa, alla risoluzione di contratti analoghi o che non abbiano pienamente soddisfatto contratti inerenti alle prestazioni di servizi di trasporto pubblico locale.

## DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Il sistema di qualificazione che risulterà costituito a seguito del presente avviso ha una validità di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente avviso è stato inviato per la pubblicazione all'Ufficio Pubblicazioni per la Comunità Europea il

---

ALLEGATO B

## CONTRATTO DI SERVIZIO TIPO

### - SETTORE AUTOMOBILISTICO/ELICOTTERISTICO -

Per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale locale

art. 3, comma 3, lettera e), e art. 19 della Legge Regionale 31 ottobre 2003, n. 18 e s.m. ed i.

(esclusi quelli ferroviari di cui agli artt 8 e 9 del D.lgs 422/97 e s.m. ed i.)

A SEGUITO DI GARA

La Regione Puglia/Provincia/Comune di \_\_\_\_\_, di seguito denominata(o) Ente affidante, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, ai fini del presente atto rappresentata da \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ in forza dei poteri attribuiti con \_\_\_\_\_

E

L'impresa esercente affidataria \_\_\_\_\_, iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, di seguito denominata impresa con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, ai fini del presente atto rappresentata da \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ in forza dei poteri attribuiti con \_\_\_\_\_

### PREMESSO CHE

1. il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale, in attuazione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è rappresentato dal D.Lgs 422/97, come integrato e modificato dal D.Lgs. 400/99 e dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 nonché dalla L.R. 18/02 e s.m. ed i. "Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale";

2. con la citata L.R. 18/02 e s.m. ed i., la Regione Puglia ha elaborato un "Testo unico del trasporto pubblico locale", da ora in avanti denominato "Testo Unico" con le finalità di cui all'articolo 1 dello stesso che si intendono qui richiamate;

3. che la L.R. 18/02 e s.m. ed i. e la Giunta regionale con propri atti ha definito:

l'organizzazione dei servizi minimi nei quali sono compresi i servizi oggetto del presente contratto;

le risorse destinate all'esercizio dei servizi minimi e la loro attribuzione agli enti rispettivamente competenti, tra i quali quelli relativi all'ente affidante firmatario del presente contratto;

le risorse destinate agli investimenti ai sensi degli articoli 9 e 10 del "Testo unico";

le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi del Titolo VI del "Testo unico".

4. dallo svolgimento della procedura di gara è risultata aggiudicataria dei servizi minimi di trasporto pubblico locale oggetto dei contratti "ponte" in essere (specificare se i servizi sono affidati singolarmente o nella totalità di quelli di competenza dell'Ente Appaltante) della Regione Puglia/Provincia di \_\_\_\_\_ o del Comune di \_\_\_\_\_ la Società/Consorzio/Riunione di imprese già costituitesi in società \_\_\_\_\_, quale soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica, di seguito denominata "impresa" e di trovarsi/non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 13, c.

2, della L.R. 31 ottobre 2002, n. 18 e s. m. ed i.;

5. L'Ente affidante è responsabile per tutta la durata del Contratto di servizio dell'erogazione del corrispettivo contrattuale, ed è promotore dell'applicazione dello stesso Contratto, in tutte le attività ad esso connesse con particolare riguardo alla verifica ed al monitoraggio delle prestazioni di servizio;

6. le parti riconoscono che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinato dal presente Contratto di servizio, in cui sono definiti i reciproci impegni e obblighi tra Ente affidante e Impresa, gli obiettivi di miglioramento degli standard qualitativi del servizio e del livello di soddisfazione dell'utenza, mediante l'attivazione di specifici strumenti incentivanti e di penalità connessi al rispetto degli impegni assunti dalle parti medesime;

7. l'esigenza di monitorare gli obiettivi e gli impegni fissati nel presente Contratto comporta l'obbligo, per entrambe le parti, di dotarsi di strumenti idonei per la misurazione, la verifica e la valutazione tecnico-economica dei valori presi a riferimento, nelle forme previste dal medesimo Contratto.

LE PARTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE  
31 OTTOBRE 2002, N. 18 e s.m. ed i. (TESTO UNICO), STIPULANO E CONVENGONO  
SUL SEGUENTE CONTRATTO DI SERVIZIO

Art. 1  
(Premessa)

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di Servizio stipulato a seguito di gara, di seguito denominato per brevità "Contratto".

Art. 2  
(Oggetto del Contratto)

1. Il Contratto disciplina i rapporti tra l'Ente affidante e l'impresa in merito all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico/elicotteristico in relazione ai servizi minimi Regionali/Provinciali o Comunale del Comune di \_\_\_\_\_, nel prosieguo denominati, per brevità, "servizi di TPL" indicati nel programma di esercizio annuale di cui all'allegato (A), nonché in ordine al rispetto degli standard qualitativi, all'implementazione del sistema di monitoraggio e ai rapporti con l'utenza.

2. E' attribuita all'impresa la titolarità del corrispettivo definito in sede di aggiudicazione, degli importi a compensazione per gli obblighi di servizio pubblico, ivi compresi quelli di cui all'articolo 30, comma 4, del "Testo unico", previsti all'allegato (B) e dei ricavi tariffari, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio disciplinati al successivo articolo 14, oltre che dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale di cui al successivo articolo 15.

Art. 3  
(Durata del Contratto)

1. Il Contratto ha validità di 9 anni (automobilistico) 40 anni (elicotteristico), a decorrere dal 1/10/2004 (o

diversa se modificata per L.R.) e fino al 31/12/2012(2044) in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19 comma 4, lettera a) e articolo 15 comma 2, lettera b) del "Testo unico". I servizi di cui al presente Contratto avranno quindi inizio il 1/10/2004 (o diversa se modificata per L.R.).

2. Alla scadenza del Contratto l'impresa è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario del servizio, a seguito dell'espletamento di procedure concorrenziali. Il servizio è esercitato alle medesime condizioni per i successivi n. 3 (tre) mesi sino a un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi.

#### Art. 4

(Obblighi dell'Ente affidante)

1. L'Ente affidante si impegna a corrispondere all'impresa, a compensazione degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi minimi Regionale/Provinciale o Comunale del Comune di \_\_\_\_\_ all'allegato (A), l'importo annuo di Euro \_\_\_\_\_ oltre I.V.A. al 10%, sulla base del corrispettivo chilometrico di E./Km \_\_\_\_\_ e della percorrenza annua dei servizi programmata in \_\_\_\_\_ vetture. km/anno (eli.Km/anno). L'importo complessivo annuo di E. \_\_\_\_\_ oltre I.V.A. al 10% è erogato in trimestralità di Euro \_\_\_\_\_ oltre I.V.A. al 10% ciascuna entro il trimestre di riferimento o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del bilancio regionale, in acconti mensili entro il mese di riferimento, da conguagliare successivamente all'approvazione del bilancio Regionale, con accredito sulla Banco/a di \_\_\_\_\_ c/c n. \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ e quietanza del Sig. \_\_\_\_\_, fatta salva diversa tempestiva comunicazione dell'impresa.

2. Nel caso si verificano ritardi nell'erogazione degli importi di cui al punto 1 superiori a trenta giorni rispetto alla scadenza del trimestre o del mese a cui si riferiscono, non imputabili ad inadempienze dell'impresa, l'ente concedente è tenuto a corrispondere, entro il trimestre dell'esercizio un contributo integrativo a titolo di indennizzo non superiore agli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla scadenza del trimestre o, nel caso di acconti, del mese di riferimento.

3. Il corrispettivo e gli importi a compensazione possono essere revisionati con cadenza annuale, a decorrere dal mese di gennaio, in misura pari al tasso reale di inflazione riferito all'anno precedente.

4. Entro il limite delle risorse finanziarie Regionali/Provinciali/Comunali disponibili nei rispettivi bilanci degli Enti affidanti per l'esercizio del TPRL, gli importi di cui al punto 1 sono inoltre soggetti a revisione a seguito di modifiche intensificative e riduttive dei programmi di esercizio, sulla base del corrispettivo chilometrico di cui al punto 1 e della variazione, in aumento o in diminuzione, della percorrenza annua per la parte eccedente il 3% (tre percento).

5. L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio di cui all'allegato (A), realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Contratto.

L'Ente affidante si impegna, con riferimento a quanto previsto negli strumenti di programmazione:  
a promuovere progetti di miglioramento delle infrastrutture, con particolare riguardo a quelle a supporto dell'intermodalità, nei modi e tempi definiti negli accordi di programma per gli investimenti;  
a promuovere l'integrazione modale e tariffaria;  
a vigilare ed evitare situazioni di sovrapposizione delle diverse modalità di erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale;

a realizzare gli investimenti, con particolare riguardo al rinnovo del materiale rotabile e tecnologia di controllo, secondo i tempi e le modalità previsti nei programmi regionali di investimenti con risorse vincolate di cui all'articolo 10 del "Testo unico".

## Art. 5

### (Obblighi dell'impresa)

1. L'impresa si obbliga ad esercitare i servizi di TPRL secondo il programma di esercizio annuale di cui all'allegato (A) del presente Contratto, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi di cui all'allegato (C).

2. L'impresa è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:

a. della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

b. della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli/velivoli atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;

c. delle revisioni periodiche del parco veicoli/velivoli prescritte dalla vigente normativa;

d. dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;

e. dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento Comunitario n. 1893/91, l'impresa si obbliga a tenere una contabilità separata relativa al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi.

4. L'impresa si impegna ad inviare annualmente all'Ente affidante l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi.

5. L'impresa si impegna a fornire all'Osservatorio di cui all'articolo 25 del "Testo unico" i dati nei tempi e con le modalità stabilite dall'Osservatorio medesimo.

6. Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera g), del "Testo unico", l'impresa si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL oggetto del presente Contratto le disposizioni legislative che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranviari/(di categoria per settore aereo/elicotteristico), il corrispondente trattamento previdenziale e mantenere, se offerti in sede di gara, i livelli economici di II livello. I conducenti, gli agenti di controllo e in ogni caso il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa aziendale e apposito cartellino di riconoscimento.

7. Nell'eventualità di subentro, alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, di altro soggetto nella gestione di tutte le autolinee affidate, l'impresa si impegna a cedere al soggetto subentrante il personale alle sue dipendenze al momento del subentro del nuovo gestore ed a trasferire nella disponibilità del subentrante il relativo fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro. Nel caso che l'impresa non provveda al trasferimento del suddetto fondo entro il termine di novanta giorni dal subentro nell'esercizio

dei servizi, vi provvede in sostituzione la Regione avvalendosi anche della garanzia fideiussoria di cui al successivo articolo 9 del presente contratto.

8. Nella medesima eventualità prevista al precedente punto 7 l'impresa si impegna ad alienare al soggetto subentrante, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 22, comma 5 della L.R. 18102, i beni acquistati con i contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'art. 10 della legge medesima e dell'art. 14 della L.R. 13/82 e successive modificazioni, nella quantità che sarà ritenuta necessaria dall'ente concedente per l'effettuazione dei servizi dismessi. Nel caso di alienazione di altri beni funzionali all'esercizio, l'impresa riconoscerà al nuovo soggetto gestore il diritto di prelazione per l'acquisto ai prezzi di mercato.

9. L'impresa si dota di un Direttore e/o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, previsti dal D.M. 20/12/91, n. 448 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (per il settore elicotteristico di quello specifico di settore).

#### Art. 6

(Obblighi dell'impresa con riferimento al materiale rotabile)

1. Per garantire il regolare svolgimento dei servizi di TPRL l'impresa si impegna ad utilizzare i veicoli/velivoli indicati nell'Allegato (D) e a mantenerli in perfetto stato di efficienza.

2. Prima di procedere all'acquisizione di nuovi veicoli/velivoli da adibire al servizio affidato, l'impresa dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante, segnalandone il tipo e le caratteristiche, con riferimento alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti portatori di handicap.

3. L'impresa deve trasmettere annualmente all'Ente affidante l'elenco aggiornato dei veicoli/velivoli, come previsti in sede di offerta, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione dall'impresa. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18.

#### Art. 7

(Obblighi dell'Impresa alla scadenza del contratto)

1. L'Impresa presenterà all'Ente affidante, almeno sei mesi prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto:

a. l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali essenziali all'esercizio da mettere a disposizione dell'eventuale nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore;

b. l'elenco del personale dipendente dell'impresa da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alla rete oggetto del presente contratto;

c. i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di TPRL e ai contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.

2. Alla scadenza del periodo di affidamento e in esito alla successiva gara, in caso di subentro di nuovo gestore il trasferimento del personale, del relativo trattamento di fine rapporto e dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, avverrà secondo le disposizioni previste all'articolo 22 del "Testo unico".

## Art. 8

(Carta dei servizi e standard di qualità)

1. L'impresa è tenuta ad adottare la carta di servizi del settore dei trasporti, nei termini prescritti dalla normativa vigente di cui alla legge 273/95 e secondo lo schema generale di riferimento per il settore dei trasporti allegato al DPCM 30.12.1998. La carta dei servizi definisce gli standards di servizio da garantire all'utenza nei termini minimi indicati nell'allegato e costituirà il riferimento principale per l'attività di sviluppo e monitoraggio della qualità erogata.

2. L'impresa è tenuta a garantire gli standard di qualità indicati nell'allegato (C), come precisati nella propria offerta, con espresso riferimento a regolarità ed affidabilità dei servizi, puntualità delle singole corse, comunicazione all'utenza, rispetto dell'ambiente e rispetto della carta dei servizi proposta in sede di offerta e contrattualmente vincolante.

3. L'impresa si impegna ad attivare un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi per la verifica dei livelli di qualità raggiunti e del rispetto degli standard minimi di cui all'allegato (C). Le risultanze del monitoraggio vengono annualmente trasmesse all'ente affidante secondo quanto previsto nel successivo articolo 9.

## Art. 9

(Rendicontazioni)

1. L'impresa deve presentare all'Ente affidante, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di svolgimento del servizio, su supporto informatico od anche in via telematica, un report sull'andamento gestionale e sulla qualità dei servizi erogati oggetto del presente contratto e redatto secondo quanto previsto dalla DGR. n. 288 del 19 marzo 2002 emanata dalla Regione Puglia.

## Art 10

(Garanzie)

1. L'impresa, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, è tenuta a costituire, al momento della stipula del presente contratto, una cauzione definitiva pari al 1,5% dell'importo annuo del corrispettivo di cui al precedente articolo 4, comma 2. La cauzione è prestata mediante una delle seguenti modalità:

- a. fideiussione bancaria;
- b. polizza assicurativa;
- c. deposito cauzionale con contante o titoli di Stato o garantiti dallo Stato alla quotazione in corso nel giorno di deposito.

2. La cauzione verrà svincolata dall'Ente affidante con dichiarazione liberatoria a seguito del completo esaurimento del rapporto contrattuale e dopo aver accertato il pieno rispetto ed il regolare adempimento da parte dell'impresa delle obbligazioni assunte con il presente contratto.

3. L'impresa è obbligata, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPRL.

#### Art. 11

##### (Flessibilità del programma di esercizio)

1. L'impresa, anche su richiesta dell'Ente affidante e comunque previa comunicazione al medesimo, può apportare, senza necessità di varianti contrattuali, modifiche al programma di esercizio entro il limite del 3% annuo in aumento o in diminuzione - comunque a parità di turni di servizio - delle corse e delle relative percorrenze chilometriche in servizio su ciascuna linea, in assenza di oneri aggiuntivi per l'ente affidante; l'impresa può inoltre modificare in modo non sostanziale il percorso delle linee rispettandone comunque l'impostazione di base iniziale e previa comunicazione all'ente affidante, con variazione del Km. complessivi di rete inferiore 3% in aumento o in diminuzione e senza oneri aggiuntivi per l'ente affidante. Di tali variazioni apportate al programma di esercizio deve essere tempestivamente informata in modo appropriato anche l'utenza.

2. Nel caso di eventi di forza maggiore quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque non prevedibili e non imputabili alle parti, l'impresa può, previo assenso dell'Ente affidante, temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPRL, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive. Le riduzioni temporanee del servizio, non comportano revisione del corrispettivo. L'impresa è tenuta altresì a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le ventiquattro ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio comprese le eventuali corse aggiuntive e gli incidenti verificatisi. L'utenza deve essere informata tempestivamente ed in modo appropriato.

3. Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, le riduzioni temporanee del servizio dell'impresa non comportano variazioni del corrispettivo, a condizione che l'impresa assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio, anche con modalità di esercizio sostitutive, ed informi tempestivamente e in modo appropriato l'Ente affidante e l'utenza.

4. Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività poste in essere dall'Ente affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dell'Ente stesso, l'Ente affidante si impegna ad informare l'impresa entro 72 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.

5. L'esecuzione del servizi non può essere né interrotta né sospesa dall'impresa salvo cause ed eventi di cui ai precedenti commi 2 e 3.

6. In caso di sciopero l'impresa garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo, siglato tra Impresa e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista della legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza.

7. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'impresa per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente affidante, fermo restando la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del successivo articolo 19, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del

servizio, con rivalsa sull'impresa per le spese sostenute.

8. In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, determinato da eventi a carattere turistico, artistico-culturale e sportivo, che non era possibile determinare al momento della definizione del programma d'esercizio, e che determinino sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, l'impresa è tenuta ad adottare gli adeguati provvedimenti, anche attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive, dandone immediata comunicazione all'Ente affidante. L'Ente affidante a seguito di opportuna verifica dell'effettiva necessità delle corse effettuate, può erogare il corrispettivo corrispondente alle percorrenze effettivamente effettuate.

#### Art. 12

(Revisione del contratto)

1. Si fa luogo alla revisione del presente contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare del corrispettivo e delle compensazioni di cui all'articolo 4 nei casi in cui, data l'insorgenza, di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili, sia necessario apportare variazioni al programma di esercizio in misura superiore al 3% della percorrenza chilometrica annua.

#### Art 13

(Subaffidamento)

1. L'impresa può sub - affidare quote di servizi complessivamente non superiori al 20% nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 17 del "Testo unico", ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti dalla vigente normativa sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

#### Art. 14

(Aspetti tariffari)

1. L'impresa adotta i titoli di viaggio di cui all'articolo 27 del "Testo unico", le relative tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto nel rispetto dell'articolo 28 del "Testo unico", come specificato nell'allegata DGR. n. 1381 del 30.10.2000 (B), (o quelli in vigore per il settore elicotteristico), e successive integrazioni o autorizzazioni.

2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente, all'esercizio del trasporto pubblico competono all'impresa che effettua i servizi.

3. Le parti procederanno all'adeguamento delle tariffe ed adatteranno il sistema tariffario nel suo complesso in coerenza con gli atti emanati in tal senso dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale, anche allo scopo di raggiungere l'obiettivo indicato all'articolo 19, comma 2, del "Testo unico".

4. Nel periodo di vigenza del contratto, l'impresa adempierà agli obblighi derivanti dall'adozione da parte dell'Ente affidante:

- di un sistema tariffario integrato, ai sensi dell'articolo 29 del "Testo unico";
- di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, adottando le modalità operative necessarie al

funzionamento degli stessi e finanziato con risorse di cui all'articolo 10 della L.R. 18/02.

5. L'impresa provvede, tramite propri preposti, ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

6. L'impresa è tenuta ad applicare le tariffe agevolate di cui all'articolo 30 del "Testo unico".

#### Art. 15

(Valorizzazione commerciale)

1. L'impresa opererà con l'obiettivo di conseguire la valorizzazione commerciale delle infrastrutture e degli impianti e dei mezzi, con particolare riguardo agli interventi atti a favorire il miglioramento del servizio alla clientela.

2. Le parti definiscono la delimitazione degli spazi interni ed esterni delle vetture utilizzabili per iniziative di valorizzazione commerciale.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per valorizzazione commerciale deve intendersi ogni e qualunque iniziativa, in relazione alla totalità delle infrastrutture ed impianti in questione, atta a generare ritorni positivi per l'impresa, in termini di flussi di reddito, di risparmi o di altro vantaggio economico e gestionale.

4. La titolarità degli introiti di cui al comma precedente è attribuita all'Impresa.

#### Art. 16

(Rapporti con l'utenza)

1. L'impresa procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio, come specificato nell'allegato (E) e come previsto nell'offerta di gara.

2. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e in ogni caso in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, l'impresa garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.

3. L'impresa avrà cura di migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale.

#### Art. 17

(Vigilanza)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 23 del "Testo Unico", l'Ente affidante provvede ad effettuare i controlli sui servizi - di TPRL, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei

rapporti con l'utenza.

2. L'impresa è tenuta a consentire e ad agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza dell'Ente affidante, fornendo la necessaria collaborazione.

#### Art. 18

(Penali)

1. Nei casi di inadempienze da parte dell'Impresa agli obblighi rivenienti dal presente contratto, dalla carta dei servizi e dalle vigenti disposizioni legislative, la Regione concedente commina, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. 18/02 e previa diffida ad adempiere, la sanzione amministrativa da Euro 1.000 a Euro 10.000, introitabile secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 della L.R. 18/02.

#### Art. 19

(Clausola Risolutiva)

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. il Contratto si intende risolto nei seguenti casi:

- a. mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
- b. mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta oggetto di aggiudicazione;
- c. abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte dell'Impresa;
- d. per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- e. mancata ottemperanza da parte dell'impresa di norme imperative di legge o regolamentari;
- f. qualora l'impresa sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
- g. qualora l'impresa perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- h. mancata ottemperanza di quanto previsto al successivo articolo 20, comma 4, del Contratto.

3. L'impresa è tenuta al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

#### Art. 20

(Clausola compromissoria)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

2. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, saranno deferite, ai sensi degli articoli 810 e ss. c.p.c., ad un collegio arbitrale composto da tre membri. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro; il terzo arbitro, che agirà con funzioni di presidente del collegio, sarà scelto dal due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo, su richiesta di una o di entrambe le parti dal Presidente del Tribunale competente.

3. Il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto ed inappellabilmente entro il termine di 90 giorni dalla data della sua costituzione.

4. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è

tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del Contratto stesso.

Art. 21  
(Clausole finali)

1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione dovuta a tassa fissa ai sensi del DPR. 26.4.1986 e Legge 7 dicembre 1999 n. 472, articolo 8, comma 1, sono a carico dell'impresa.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
3. Il Contratto di servizio è comunicato all'Osservatorio regionale e all'Agenzia Regionale per la mobilità (AREM) entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Per l'Ente affidante Per l'impresa

---

L'impresa dichiara di aver preso integrale conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., le clausole e le condizioni di seguito elencate:

- Art. 2: Oggetto del Contratto
- Art. 4: Obblighi dell'Ente affidante
- Art. 5: Obblighi dell'impresa
- Art. 7: Obblighi dell'impresa alla scadenza del contratto
- Art. 11: Flessibilità del programma di esercizio
- Art. 14: Aspetti tariffari
- Art. 16: Rapporti con l'utenza
- Art. 18: Penali
- Art. 19: Clausola risolutiva
- Art. 20: Clausola compromissoria
- Art. 21: Clausole finali

Per accettazione  
L'impresa

---

Allegati:

- A. Programma di esercizio;
- B. Tariffe (DGR. 1381 del 30/10/2000) o altre;
- C. Standard qualità, Carta dei servizi;
- D. Materiale rotabile;
- E. Elenco punti vendita, fermate, orari, etc.

Data \_\_\_\_\_

ALLEGATO C)

Spett.le

Azienda/ATI/Consorzio \_\_\_\_\_

LETTERA D'INVITO  
RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Invito a presentare offerta per la gara di assegnazione dell'affidamento per il SETTORE AUTOMOBILISTICO e per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale locale di cui alla della Legge Regionale 31 ottobre 2003, n. 18 e s. m. ed i. (esclusi quelli ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del D.lgs 42/97 e s.m. ed i.)

In seguito all'istituzione del sistema di qualificazione ad opera della (Regione, Provincia, Comune) di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 31 ottobre 2002, n. 18 e s.m. ed i., il cui avviso è stato pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea in data \_\_\_\_\_, codesta impresa/società/consorzio o ATI, avendo chiesto ed ottenuto l'accesso al sistema di qualificazione previo accertamento dei requisiti indicati nell'avviso, è stata prescelta ed è pertanto invitata ad inviare la propria offerta per l'assegnazione dell'affidamento dei servizi minimi di TPRL della Regione/Provincia di \_\_\_\_\_ o del Comune di \_\_\_\_\_ attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni specificate nella presente lettera d'invito.

Tutti i rapporti con l'Ente affidante dovranno avvenire esclusivamente per iscritto e le comunicazioni, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere indirizzate al responsabile del procedimento che è il \_\_\_\_\_.

L'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche, la descrizione della prestazione da eseguire e altre modalità, sono riportati nell'allegato Progetto, che forma parte integrante e sostanziale della presente lettera d'invito unitamente agli altri allegati relativi a \_\_\_\_\_ (contratto di servizio, tariffe, contratti ponte, organico di competenza, elenco parco veicolare dei servizi posti in gara).

L'importo annuo a base di gara è stabilito in E. \_\_\_\_\_/Km. per una percorrenza annua pari a Km. \_\_\_\_\_.

Sono inoltre garantiti al soggetto aggiudicatario gli importi relativi ai servizi inseriti nei contratti ponte e riportati nell'allegato \_\_\_\_\_ e quelli derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio.

L'affidamento ha durata novennale, a partire dal 1/10/2004 (o altra data se modificata per L.R.) e fino al 31/12/2012.

#### MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere indirizzata a \_\_\_\_\_, Ufficio \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, (Cap. \_\_\_\_\_, città \_\_\_\_\_).

Il plico contenente l'offerta, sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura e controfirmato sui lembi stessi dal titolare o legale rappresentante, dovrà essere spedito a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnato a mano presso l'ufficio che rilascerà regolare ricevuta, e dovrà pervenire entro le ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_.

La busta contenente l'offerta deve recare, a pena di esclusione, la seguente dicitura "Offerta per la gara di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale: Gara di Competenza della/del Regione

Puglia/Provincia di \_\_\_\_\_/Comune di \_\_\_\_\_".

Non sarà valida alcuna offerta pervenuta dopo il termine fissato o con mezzi diversi da quelli tassativamente sopraindicati, anche se risultasse sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedentemente pervenuta.

L'ente affidante declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito del plico.

L'offerta dovrà essere sigillata in modo che ne sia garantita l'integrità e dovrà contenere tre distinti plichi, ciascuno a sua volta sigillato e recante l'indicazione del rispettivo contenuto:

- A) contiene i documenti di gara;
- B) contiene l'offerta tecnica;
- C) contiene l'offerta economica.

L'offerta non dovrà contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dalla lettera d'invito e dall'allegato (Capitolato, schema di contratto di servizio), né dovrà essere espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri ed infine non dovrà essere sottoscritta da persona ancora da nominare.

Nel primo plico contrassegnato con la lettera A) dovranno essere inseriti:

1. indicazione Sede legale;
2. indicazione Codice fiscale e/o partita IVA;
3. la Firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa od eventualmente di un procuratore ovvero di persona abilitata ad impegnare l'impresa o la riunione di imprese o consorzio;
4. in caso di riunioni di imprese o consorzio già costituito, deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile conferito alla mandataria e con dichiarazione d'impegno - con autentica notarile - a costituirsi in società di capitali entro la data di sottoscrizione del contratto di servizio in caso di aggiudicazione, o l'atto costitutivo del consorzio;
5. Fotocopia di un documento di identità del firmatario dell'offerta;
6. Dichiarazione dell'impresa attestante l'impegno a sottoscrivere il contratto di servizio, nonché l'accettazione integrale di tutte le condizioni ivi contenute e per le soie società di capitali controllate/partecipate da Enti Pubblici o da Enti strumentali di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 13, c. 2, della L.R. 31 ottobre 2002, n. 18 e s. m. ed i.;
7. quietanza, comprovante il versamento della cauzione provvisoria di E. \_\_\_\_\_ (corrispondente al 3 per mille dell'importo annuo a base di gara) rilasciato da \_\_\_\_\_;

La suddetta quietanza potrà essere ricevuta dal presidente della commissione di gara nel giorno e nell'ora della gara medesima e su istanza dell'impresa interessata prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte.

Detto deposito cauzionale provvisorio potrà essere costituito anche mediante versamento di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato (calcolandone l'ammontare in base al valore delle quotazioni, registrate in borsa dai medesimi nel giorno precedente quello del versamento), nonché nelle forme e nei modi di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (fideiussione bancaria o assicurativa).

La fideiussione bancaria o assicurativa deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata e deve prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Il deposito dell'impresa aggiudicataria, quando questa non mantenga l'offerta presentata o non costituisca il deposito definitivo nel termine e nei modi fissati nel (capitolo/contratto di servizio), sarà trattenuto a favore dell'Ente affidante.

8. Copia della presente lettera firmata su ogni pagina, per accettazione e benestare, al titolare o dal legale rappresentante o dai Procuratore dell'impresa o consorzio, non bollata.

9. Dichiarazione di cui al Modello "A".

Nel plico contrassegnato con la lettera B) dovrà essere inserita:

L'offerta tecnica in merito agli indicatori di qualità del servizio, redatta conformemente agli elementi oggetto di punteggio secondo le indicazioni di seguito formulate.

Nel plico contrassegnato con la lettera C) dovrà essere Inserita:

La percentuale di ribasso, espressa in lettera ed in cifre, sul corrispettivo annuo a base di gara. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere prevarrà quello espresso in lettere.

Non sono ammesse offerte opzionali, intendendosi per tali quelle che propongono più alternative.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Ai sensi del comma 5, dell'articolo 16 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 e s.m. ed i., saranno considerate anomale le offerte con ribassi percentuali superiori al (10% se riferiti a servizi nuovi, 5% se riferiti a servizi esistenti).

Le offerte presentate sono vincolanti per un periodo di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Decorso tale termine l'offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

## MOTIVI DI ESCLUSIONE

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che:

- a. il Modello A) e la Documentazione tecnica non risultino sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa, A.T.I./società/consorzio;
- b. nel caso di offerta presentata da A.T.I., la mancata dichiarazione d'impegno - con autentica notarile - a costituirsi in società di capitali alla data di sottoscrizione del contratto di servizio in caso di aggiudicazione;
- c. Nel caso di offerta presentata da un Consorzio, la mancata dichiarazione del soggetto che eserciterà il servizio (servizio diretto del Consorzio o svolto tramite le consorziate) e la mancata indicazione in quest'ultimo caso delle singole consorziate esecutrici del servizio e delle parti che verranno esplicate dalle stesse;
- d. la mancata o incompleta presentazione anche di uno solo dei documenti da inserire nel plico di cui alla lettera A;
- e. la mancata costituzione del deposito cauzionale provvisorio nei modi sopra indicati.

## MODALITA' DELLE OPERAZIONI DI GARA

La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 24, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 158/95, verrà effettuata, in seduta aperta agli interessati partecipanti, da una Commissione composta da n. \_\_\_\_\_ membri:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

La Commissione funzionerà esclusivamente alla presenza di tutti i suoi componenti e dietro regolare convocazione del presidente.

Il presidente, il giorno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_,  
presso \_\_\_\_\_, verificata la regolare composizione della Commissione, procederà in primo luogo ad accertare se i soggetti presenti siano o meno legittimati a partecipare e a formulare osservazioni sulla regolarità di svolgimento della gara.

A tal fine egli inviterà i presenti ad esibire copia del documento che autorizza ognuno degli stessi presenti ad intervenire in nome e per conto dell'offerente. In particolare, quando non sia presente il legale rappresentante dell'impresa, o riunione d'impresе, o consorzio, si richiederà l'esibizione di una idonea delega dalla quale risultino i poteri della persona presente. Coloro che non saranno in grado di dimostrare la legittimazione a partecipare in nome e per conto dell'offerente non potranno partecipare alla seduta.

La Commissione quindi, verificata l'integrità dei sigilli esterni, procederà all'apertura del plico A) di ciascuna offerta accertando l'esistenza dei documenti richiesti e redigendo apposito verbale.

I plichi B) e C), contenenti le offerte tecniche e d economiche, saranno invece contrassegnati dal Presidente sui lembi di chiusura ed affidati alla custodia del segretario della Commissione. Essa aggiornerà i propri lavori in una serie di sedute, senza la presenza degli interessati partecipanti, tese a valutare il merito delle offerte tecniche e comunicherà la data di convocazione della successiva riunione, aperta agli interessati partecipanti, nella quale comunicherà l'esito delle valutazioni tecniche inerenti la qualità del servizio (plico B) e si provvederà, in quella sede, all'apertura dell'offerta economica (plico C) per la definitiva successiva aggiudicazione.

La formulazione di una graduatoria delle offerte avverrà mediante un sistema di valutazione predefinito, in modo da assicurare la completa trasparenza della procedura decisionale; per ogni criterio saranno definiti uno o più indicatori, in relazione all'offerta proposta dai concorrenti, mediante una procedura di calcolo predefinita.

## AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 24, 1° comma lett. B) del D.Lgs 158/95, secondo le specifiche appresso indicate.

Si precisa che si farà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. L'ente affidante si riserva la facoltà di non dar luogo al l'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. In caso di non aggiudicazione nulla può essere preteso dai partecipanti nei confronti dell'Ente appaltante.

## VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base a due elementi principali di valutazione così suddivisi:

- a. elemento economico (prezzo - programma di esercizio offerto - sub/affidamento) MAX PUNTI 35;
- b. elemento qualitativo (qualità parco veicoli/velivoli - certificazione di qualità dotazione impianti informazione e bigliettazione) MAX PUNTI 65.

A) ELEMENTO ECONOMICO: TOTALE PUNTI 35 COSI'SUDDIVISI:

A1) Ribasso percentuale sull'importo a base d'asta: punti 5.

Il punteggio relativo al prezzo verrà assegnato secondo il seguente criterio lineare:

$$\frac{pM \times Ri}{Rm}$$

Ove

punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione;  
punteggio massimo attribuibile (5);  
ribasso percentuale dell'offerta presa in considerazione;  
maggiore ribasso percentuale fra le offerte presentate.

A2) Programma di esercizio offerto: punti 25.

- proposte relative alle modalità di effettuazione dei servizi sulla base delle specifiche tecniche di cui all'allegato contratti "ponte": punti per offerta impresa da 0 a 25;
- programma di esercizio proposto dall'offerente - a parità di km. richiesti in sede di gara ivi compreso il programma di efficientamento in termini di periodicità corse e sua frequenza da attuarsi dopo il primo triennio: punti per offerta impresa da 0 a 10;
- servizi aggiuntivi eventualmente offerti in aggiunta ai servizi in gara - a parità di corrispettivo erogato - : minimo richiesto a inizio contratto: 1% sui Km. di rete; 3% entro il 2012 per il settore automobilistico/(2044 per il settore elicotteristico: punti per offerta impresa da 0 a 5;
- eliminazione delle duplicazioni di rete - eventualmente esistenti - e da reintegrare a richiesta dell'Ente: da raggiungere entro il primo triennio: 2% in meno dei Km. di rete - ; 5 % entro il 2012: punti per offerta impresa da 0 a 5 (punteggio non calcolabile per servizio elicotteristico);
- mantenimento del personale di rete a variazione di Km. offerti nonché riconoscimento dei livelli economici anche di secondo livello in essere: nel primo triennio punti per offerta impresa da 0 a 2; per l'intero periodo di contratto punti per offerta 0 a 5.

I punteggi parziali verranno assegnati secondo il criterio del confronto a coppie.

A3) Impegno a sub-affidare: punti 05.

- Quota di servizi sub-affidata a precedenti gestori: punti per offerta impresa da 0 a 5. Il punteggio verrà ripartito come segue: punti 0 in assenza di sub-affidamento, punteggio massimo parziale (5) all'offerta quantitativamente migliore. Gli intervalli tra le offerte seguiranno il criterio proporzionale.

B) ELEMENTO QUALITATIVO: TOTALE PUNTI 65 COSI'SUDDIVISI:

B1) Certificazione di Qualità: punti da 0 a 10:

1. presenza di certificazione di qualità UNI-EN ISO 9001:2000: punti per offerta impresa da 0 a 6;
2. Altre certificazioni di settore (SA8000:2001 - UNI EN ISO 14000, etc.): punti per offerta impresa da 0 a 4.

B2) Qualità del parco mezzi: punti da 0 a 25.

a. età media parco veicoli/velivoli automobilistico/elicotteristico: minimo richiesto a inizio contratto: \_\_\_\_\_ anni (quello medio al 31/12/2003) - obiettivo da raggiungere entro 2012(2044): \_\_\_\_\_ anni - punti per offerta impresa da 0 a 10;

b. % veicoli/velivoli accessibili a utenti a ridotta capacità motoria - veicoli/velivoli a pianale ribassato o con pedane per portatori di invalidità - obiettivo da raggiungere entro 2012: 30% punti per offerta impresa da 0 a 4;

c. % veicoli/velivoli con climatizzatore - obiettivo da raggiungere entro 2012(2044): 70% - punti per offerta impresa da 0 a 4;

d. % veicoli a ridotto impatto ambientale (Euro 3, Euro 4) - minimo richiesto da raggiungersi entro il secondo anno dalla stipula del contratto Euro 3-4: 5% sul totale veicoli - obiettivo da raggiungere entro 2012 Euro 3-4: 25% sul totale veicoli - punti per offerta impresa da 0 a 2 (punteggio non calcolabile per servizio elicotteristico);

e. veicoli con dispositivi di telerilevamento e localizzazione - obiettivo da raggiungere entro 2012: 100% - punti assegnati per offerta impresa in base all'anno di raggiungimento anticipato dell'obiettivo: da 0 a 5 (punteggio non calcolabile per servizio elicotteristico).

I punteggi parziali verranno assegnati secondo il criterio del confronto a coppie.

B3) Dotazione di impianti Fissi: punti da 0 a 10.

Il punteggio verrà assegnato con il metodo del confronto a coppie.

- dotazione di proprietà di impianti fissi utili all'esercizio e baricentrici di rete (rimesse - officine etc.) - n. punti per offerta impresa da 0 a 7;

- dotazione in locazione di impianti fissi utili all'esercizio baricentrici di rete (rimesse - officine etc. - n. punti per offerta impresa da 0 a 3;

B4) Sistema di informazione e bigliettazione al pubblico: punti da 0 a 20.

caratteristiche tecnologia bigliettazione tipologia: punti da 0 a 12;

- prestampati per fasce chilometriche e senza rilevazione di presenza: - punti per offerta impresa da 0 a 2;

- automatica con modalità di conteggio passeggeri per corsa e linea - organizzazione e gestione della rete di vendita e commercializzazione dei titoli di viaggio informatizzata sull'intero territorio e con sistemi telematizzati che consentano l'utilizzo di un biglietto unico regionale integrato: punti per offerta impresa da 0 a 10;

qualità dell'informazione all'utenza: punti da 0 a 8.

a. % paline attrezzate con nome della fermata, orari, percorso, principali coincidenze: punti per offerta impresa da 0 a 11;

b. numero dei punti vendita convenzionati nella rete: punti per offerta impresa da 0 a 4;

c. numero uffici dedicati o call center - orari a disposizione dell'utenza anche su siti internet per l'intera

rete: punti per offerta impresa da 0 a 3.

Il punteggio verrà assegnato con il metodo del confronto a coppie.

## CRITERI DI CALCOLO

La prestazione complessiva di ogni offerta sarà dunque calcolata come somma dei valori assunti dai due tipi di valutazione, per cui si avrà:

### VALUTAZIONE OFFERTA: $VE + VQ$

Dove VE è la valutazione economica e VQ è la valutazione qualitativa.

Nell'ipotesi di ulteriore parità di punteggio si procede alla scelta per sorteggio tra i candidati in seduta pubblica.

N. B.

Negli allegati \_\_\_\_\_ devono essere specificate le parti della prestazione che saranno eseguite dalle singole imprese/società/consorzio.